

D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

"Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione"

Il D.Lgs. ha abrogato la L. n. 269/73 e ha modificato in parte i criteri e modalità per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione; pertanto in adeguamento al D.Lgs. n. 386/03 le nuove disposizioni regionali relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione sono le seguenti:

- Chiunque intenda produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali di moltiplicazione delle specie elencate nel D.Lgs. n. 386/2003, deve chiedere apposita licenza alla Regione Veneto - Direzione Foreste ed Economia Montana, in conformità allo schema (**modello 1**).
- Il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata da uno o più titoli tra i seguenti:
  - a) attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o una ditta vivaistico-forestale;
  - b) attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o Ente pubblico operante nel settore;
  - c) laurea in scienze agrarie, forestali e equipollenti;
  - d) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.
- Chiunque intenda rinnovare una licenza rilasciata dalla Camera di Commercio competente per provincia o subentrare nella licenza rilasciata ( in caso di morte o abbandono attività del titolare), deve fare domanda in conformità allo schema (**modello 1 bis**).
- La domanda (modello 1) deve essere accompagnata da una relazione tecnico ed economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda ( **modello 2**).
- Entro 90 gg dal ricevimento della domanda, previa verifica amministrativa dei requisiti tecnico-professionali e visita di accertamento, da parte del tecnico regionale incaricato, con esito favorevole sarà rilasciata la licenza (**modello 3**). In caso di richiesta di documenti integrativi sono sospesi i termini di rilascio della licenza, fino al ricevimento della documentazione.

- Il titolare della licenza è tenuto alla compilazione e predisposizione dei seguenti documenti:
  - a) Registro di carico e scarico secondo il modello stabilito dalla Regione, sotto forma cartacea o informatica. Resta valido il modello di registro di carico e scarico attualmente in uso, approvato con D.G.R. n. 68 del 14.01.97, con le modifiche di intestazione (**modello 4**), finché sarà predisposto un nuovo modello sulla base delle indicazioni della commissione tecnica di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 386/03.
  - b) Planimetria con ubicazione dei terreni destinati a vivaio o commercio (magazzino-deposito).
  - c) Denuncia, entro 31 dicembre di ciascun anno, alla Regione Veneto - Direzione Foreste ed Economia Montana, della consistenza del materiale forestale di moltiplicazione esistente.
  - d) Etichetta o cartellino compilati in tutte le sue parti che individuino le partite omogenee di materiale forestale di moltiplicazione, sia in deposito o durante le movimentazioni ( **modelli 5 e 5 bis**), sia in campo (aiuola – appezzamento) (**modello 6**).
- Il titolare della licenza è tenuto altresì all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria.
- Ai fini della commercializzazione, il materiale forestale di moltiplicazione deve essere accompagnato da "certificati principali d'identità" rilasciati dalla Regione Veneto – Direzione Foreste ed Economia Montana che ne comprovino la provenienza o l'identità clonale. I certificati principali di identità, predisposti secondo i modelli stabiliti con il D.Lgs. n. 386/03, vengono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- L'importazione di materiale forestale di moltiplicazione a fini produttivi e commerciali, riservata alle ditte in possesso di licenza, deve essere autorizzata dalla Regione Veneto – Direzione Foreste ed Economia Montana ed essere accompagnata da certificato di provenienza e/o di identità clonale rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine.
- Coloro che sono autorizzati a produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali sono iscritti nel "Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali"; il registro è approvato con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana.
- E' approvato l' Elenco provvisorio dei popolamenti da seme regionali (**modello 7**) (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie elencate nella normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e presenti nel territorio della Regione del Veneto.
- Tale elenco comprende i 45 "popolamenti da seme" già individuati con D.G.R. n. 68 del 1997, altre 85 aree di raccolta descritte in modo

omogeneo per mezzo di una scheda di rilevamento che riporta la perimetrazione, individuate con studi successivi e gli 8 boschi da seme localizzati nella regione, individuati nel Libro Nazionale dei Boschi da seme.

- La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita ai soli titolari di licenza, o incaricati dagli stessi.
- Sono inoltre autorizzati alla raccolta la Regione Veneto - Direzione Foreste ed Economia Montana, l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, nonché i Centri Nazionali per la Conservazione della Biodiversità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
- La raccolta è subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione Veneto - Direzione Foreste ed Economia Montana (modello 8) e alla successiva comunicazione di avvenuta raccolta (modello 9) .